



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 20  
DEL 17 maggio 2023



1. la dott.ssa Luisa TROGU ROHRICH, dipendente regionale di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, con incarico di coordinatore della Struttura stabile per il coordinamento degli aspetti paesaggistici nell'ambito delle attività istruttorie di pianificazione e nella partecipazione a conferenze di servizi per opere in aree di vincolo paesaggistico, presso il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, viene nominata nella Commissione giudicatrice del "concorso pubblico per esami per l'assunzione di 4 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo architettonico-urbanistico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", quale componente, in sostituzione dell'arch. Maura MANZELLE, già nominata componente esterna all'Amministrazione regionale, esperta nelle materie d'esame, giusto proprio decreto n. 14373/2023.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 2023

LUGARÀ

23\_20\_1\_DDS\_BIO\_19257\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio biodiversità 2 maggio 2023, n. 19257

Direttiva 92/43/CEE e direttiva 09/147/CE - Divieto di accesso e di fruizione delle spiagge del cordone litoraneo dell'area lagunare compresa nei Comuni di Marano Lagunare e Grado durante il periodo riproduttivo dell'avifauna d'interesse comunitario dal 1° maggio al 31 luglio 2023.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, denominata Direttiva "Habitat", che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 formata dai siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall'articolo 3 della Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e denominata direttiva "Uccelli", che ha sostituito la direttiva 79/409/CE;

**VISTO** l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

**VISTA** la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata dall'Italia con legge 124/1994 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992);

**CONSIDERATO** che per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati membri il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due direttive sopra richiamate, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000;

**CONSIDERATO** che nel 2010 l'Italia si è dotata, così come previsto dall'articolo 6 della CBD, della Strategia nazionale per la biodiversità, che si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2007, n. 357 e successive modificazioni, (Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

**CONSIDERATO** che l'articolo 7, commi 1 e 2, del suddetto DPR, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di adottare idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione

delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari; **VISTA** la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006) e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2008 n. 7, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (comunitaria 2007)), in particolare:

1) l'articolo 6 comma 4 che prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:

a) agli Enti parco di cui all' articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).

2) l'articolo 10 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione), che prevede:

al comma 1 che le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all' articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2013 con cui sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione biogeografica alpina i siti insistenti sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, tra cui il sito IT3320037 "Laguna di Grado e Marano";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 719 con la quale è stato adottato il piano di gestione della ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, commi 5 e seguenti della legge regionale 7/2008;

**ATTESO** che l'allegato 4 alla citata delibera 719/2018 elenca le Misure di conservazione della ZSC/ZPS ed in particolare la Misura REG05.0 "Disciplina della fruizione in aree sensibili" prevede che: "Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, il soggetto gestore del sito può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008 per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili; tali divieti non si applicano ai proprietari, possessori legittimi e conduttori dei fondi ovvero titolari di attività autorizzate dagli enti competenti";

**ATTESO** che a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione della ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado", sono vigenti le Misure di conservazione in esso contenute e in particolare la misura REG02.1 "Limitazioni alla fruizione turistica in barene e banchi sabbiosi;

**VISTO** l'avviso di adozione del Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" è stato pubblicato sul BUR n. 16 del 18 aprile 2018;

**VISTO** l'articolo 12 (rubricato "Sanzioni") della legge regionale 7/2008, e in particolare:

a) il comma 2, lettera d), ai sensi del quale "per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10" si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in un importo da un minimo di 50 euro ad un massimo di 1.500 euro;

b) il comma 4, ai sensi del quale "all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale";

**ATTESO** che il tratto di costa che si snoda nell'area lagunare compresa nei Comuni di Marano Lagunare e Grado ed in particolare le spiagge e i cordoni sabbiosi litoranei dell'Isola di Martignano, di San Andrea, del Banco Anfora fino alla zona terminale cosiddetta dei Tratauri, sono di fondamentale importanza per la riproduzione di alcune specie rare di interesse comunitario, o comunque fortemente caratterizzanti l'area dal punto di vista ecologico, tra le quali in particolare la Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), il Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), il Fratino (*Charadrius alexandrinus*), il Fraticello (*Sternula albifrons*), nonché per la presenza di sistemi dunali di interesse comunitario elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

**ATTESO** che le fasi più sensibili del periodo riproduttivo di tali specie di uccelli si protraggono dall'inizio del mese di maggio fino alla fine di luglio;

**RITENUTO** che nelle fasi più delicate del periodo riproduttivo da maggio a luglio, in particolare in alcune aree sensibili del cordone litoraneo dove si concentrano i nidi, sia necessario interdire l'accesso del pubblico al fine in particolare di evitare il calpestio dei nidi e l'involto e l'abbandono delle uova o dei pulli da parte degli individui in cova;

**ATTESO** che tali aree sensibili ricadono interamente all'interno di aree di proprietà del demanio pubblico dello Stato, Ramo Marina mercantile (Marano Lagunare, foglio 17, mappali 30, 11, 32, 16, 31) o in aree incensite al catasto dell'Isola di San Andrea e Tratauri;

**VISTO** il proprio decreto n. STBP/B/2453 del 10/06/2014 e sue successive modifiche, di interdizione all'accesso e alla fruizione delle aree particolarmente sensibili ai fini della nidificazione, individuate nella cartografia di cui all'allegato I allo stesso decreto, nel periodo che decorre dal 1° di maggio al 31 luglio;

**ATTESO** che l'interdizione dell'accesso e della fruizione delle aree particolarmente sensibili è stato successivamente disposto per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022 nel medesimo periodo 1° maggio - 31 luglio, e per l'anno 2020 dal 20 maggio al 31 luglio, con limitate modifiche al perimetro delle aree precluse conseguenti alle variazioni della conformazione morfologica dei banchi sabbiosi a causa di normali fenomeni di erosione e trasporto dovuti a mareggiate e correnti e sulla base delle informazioni circa la presenza delle specie oggetto di tutela;

**VISTO** l'esito dei monitoraggi e delle analisi condotti in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste nel corso dell'anno 2022;

**ATTESO** che per l'anno 2023, sulla base dei rilevamenti eseguiti e delle informazioni disponibili, si ritiene opportuno individuare le aree da precludere nei tratti denominati "Isola di San Andrea e "Tratauri" mediante l'interpretazione delle foto aeree disponibili e attraverso rilevamenti sul campo con l'utilizzo di strumenti GPS, individuate nella cartografia di cui all'allegato I, parte integrante del presente provvedimento;

**VALUTATO**, stante la competenza attribuita ai sensi 4, comma 6 e 10, commi 1 e 11 della legge regionale n. 7/2008, di prevedere anche per l'anno 2023 l'interdizione all'accesso e alla fruizione delle aree particolarmente sensibili individuate nella cartografia di cui all'allegato I, parte integrante del presente provvedimento, nel periodo dal 1° di maggio al 31 luglio 2020, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008;

**VALUTATO** opportuno segnalare la perimetrazione delle aree interdette di cui sopra con appositi cartelli informativi, contenenti la dicitura di cui all'allegato II, parte integrante del presente provvedimento;

**ATTESA** l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79, comma 1, lettera c) laddove si prevede che il Servizio biodiversità" c) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale inerenti alla rete di Natura 2000;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 69 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Gabriele Iacolettig, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e sino al 1° agosto 2023;

## DECRETA

1. È interdetto, per le motivazioni espresse in premessa, l'accesso e la fruizione delle aree particolarmente sensibili individuate nella cartografia di cui all'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023;
2. Il perimetro delle aree sensibili di cui al punto 1 è segnalato da appositi cartelli informativi, recanti il divieto di accesso e contenenti la dicitura di cui all'allegato II, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. In caso di violazione del divieto di cui al punto 1 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 12, comma 2, lett. d) (violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione) della legge regionale n. 7/2008, determinata in un importo da un minimo di 50 euro ad un massimo di 1.500 euro;
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto;
5. Si trasmette il presente atto alle stazioni forestali competenti per il tramite degli ispettorati forestali.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione ed è trasmesso ai Comuni di Grado e Marano Lagunare ed agli altri Comuni territorialmente interessati.
7. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. È altresì possibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.







**Allegato 1, Figura 2, Tratauri**  
— Aree interdette all'accesso e alla fruizione 2023



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche,  
Servizio biodiversità



# Zona di nidificazione specie protette

## **Divieto di accesso e di attracco**

### dal 1 maggio al 31 luglio



**Protected birds nesting**  
**No entry**  
**May 1st - July 31st**

**Direttive 2009/147/CE e 1992/43/CEE**

**Legge regionale 7/2008 art. 12, c. 2, lett. d)**

Piano di gestione del sito IT332037 "Laguna di Marano e Grado"

